

COMUNE DI FOLLONICA

**REGOLAMENTAZIONE DEL PIANO DI
LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

DICEMBRE 2003

INDICE

Articolo 1	Obiettivi generali del Piano
Articolo 2	Validità del Piano
Articolo 3	Contenuti del Piano
Articolo 4	Zonizzazione del territorio
Articolo 5	Nuove autorizzazioni
Articolo 6	Trasferimenti di sede
Articolo 7	Distributori automatici
Articolo 8	Autorizzazioni stagionali
Articolo 9	Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante
Articolo 10	Contenuti dell'autorizzazione
Articolo 11	Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 12	Disposizioni finali

Articolo 1

Obiettivi generali del Piano

1. A completamento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e alla Delibera di Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 91, il Piano (di concerto con i Criteri) intende perseguire i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione del Piano stesso:
 - a. assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
 - b. incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell'ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;
 - c. evitare riflessi negativi sull'occupazione del settore, con particolare riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti vendita esclusivi;
 - d. favorire l'abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dal presente Piano e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell'ambito di strutture multispecializzate o polifunzionali;
 - e. promuovere processi di riqualificazione della rete e delle strutture logistiche;
 - f. favorire l'avvio del servizio nelle zone periferiche a bassa densità di presenza o in totale carenza del servizio;
 - g. coordinare le previsioni di cui al presente Piano con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale, in particolare con il Piano Strutturale e la disciplina in materia di insediamento delle strutture commerciali e di somministrazione;
 - h. favorire la razionalizzazione della rete nel suo impatto con il territorio;
 - i. garantire un livello di servizio conforme sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo sul territorio Comunale.
2. Le previsioni di cui al presente Piano sono coordinate con i Criteri per l'insediamento dei punti vendita non esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Articolo 2

Validità del Piano

1. La validità del presente Piano è fissata in quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.
2. Alla scadenza del quadriennio il Piano mantiene la sua validità nelle more della predisposizione di un nuovo piano quadriennale, per un periodo ulteriore comunque non superiore ad un anno.

Articolo 3

Contenuti del Piano

1. Il Piano determina, in particolare:
 - a. la localizzazione ottimale di eventuali nuovi punti vendita esclusivi;
 - b. la disciplina dei trasferimenti.

Articolo 4

Zonizzazione del territorio

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi, il Piano considera il territorio suddiviso in due zone:
 - Zona centro, così come indicato dal PRG;
 - Resto del territorio Comunale.

Articolo 5

Nuove autorizzazioni

1. Nel periodo di validità del presente Piano è prevista la disponibilità di 2 punti vendita esclusivi, mediante rilascio di nuove autorizzazioni.
2. Le autorizzazioni previste verranno rilasciate sull'intero territorio comunale. Una di esse potrà avere soltanto carattere stagionale.
3. Le autorizzazioni disponibili in base al presente atto sono assegnate mediante bando pubblico, che terrà conto dei seguenti criteri di preferenza:
 - data di presentazione dell'istanza;
 - a parità della condizione precedente: disponibilità del locale;
 - a parità delle condizioni precedenti: maggiore distanza dal più vicino punto esclusivo (le distanze, autocertificate dall'interessato nell'istanza, si considerano equivalenti se la loro differenza è inferiore o uguale a 10 metri);
 - a parità delle condizioni precedenti: sorteggio.
4. Le attività autorizzate ai sensi del presente articolo dovranno essere avviate a distanza non inferiore a 200 metri dal più vicino punto esclusivo nel centro storico, e a 350 metri nelle altre zone. La distanza viene calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve con attraversamento perpendicolare delle strade.
5. La Giunta definisce con proprio atto i criteri e i termini per la predisposizione del bando di cui al comma 3 nonché le relative disposizioni di attuazione.
6. Dalla data di pubblicazione del bando, ed ai fini della redazione della relativa graduatoria, non si tiene conto dei trasferimenti intercorsi fino alla data di rilascio delle nuove autorizzazioni.

Articolo 6

Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di sede dei punti vendita autorizzati è sempre consentito nel rispetto della normativa urbanistica e delle distanze previste.
2. A tal fine si applica la procedura di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.

Articolo 7

Distributori automatici

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita, si applicano le stesse disposizioni che valgono per le attività nelle quali il servizio è svolto nelle forme tradizionali, ovvero con l'assistenza degli addetti alle vendite.

2. L'installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato, non è soggetta ad autorizzazione.

Articolo 8

Autorizzazioni stagionali

1. Si prevede il rilascio di autorizzazioni stagionali nel periodo di validità del presente Piano.
2. Le autorizzazioni previste all'articolo 5 potranno configurarsi anche come stagionali, in base alle esigenze del richiedente.

Articolo 9

Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante

1. Per la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett e), del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Articolo 10

Contenuti dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108, il possesso dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva abilita, di diritto, anche alla vendita dei generi del settore non alimentare di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, limitatamente al dimensionamento di esercizio di vicinato.

Articolo 11

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade qualora il titolare;
 - a. non dia inizio all'attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b. sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.
2. La proroga dei termini di cui al comma 1 è ammessa, unicamente, per motivazioni di comprovata necessità.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 170 del 2001, è fatto salvo l'abbinamento, nella stessa sede, della vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva con altra attività di vendita, somministrazione o altra attività in genere.
2. La salvaguardia di cui al comma 1 vale anche nel caso di trasferimento di sede dell'attività.
3. A far capo dalla data di approvazione del presente articolato si considerano abrogati gli atti di pianificazione precedenti del settore.
4. Per quanto non previsto si applicano il Decreto Legislativo 114/98, il Decreto Legislativo 170/2001 e gli Indirizzi Regionali in materia (Delibera di Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 91).

COMUNE DI FOLLONICA

**CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI PUUNTI
VENDITA NON ESCLUSIVI DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA**

DICEMBRE 2003

INDICE

Articolo 1	Obiettivi generali dei Criteri
Articolo 2	Validità dei Criteri
Articolo 3	Contenuti dei Criteri
Articolo 4	Zonizzazione del territorio
Articolo 5	Nuove autorizzazioni
Articolo 6	Trasferimenti di sede
Articolo 7	Contenuti dell'autorizzazione
Articolo 8	Abbinamento con altre attività
Articolo 9	Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 10	Disposizioni transitorie
Articolo 11	Disposizioni finali

Articolo 1

Obiettivi generali dei Criteri

1. A completamento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono individuati i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione dei Criteri:
 - a. assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
 - b. incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell'ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;
 - c. favorire l'abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dai presenti Criteri e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell'ambito di strutture multispecializzate e polifunzionali;
 - d. promuovere, attraverso l'abbinamento della vendita di quotidiani e periodici con l'esercizio di altre attività di tipo commerciale, processi di integrazione dei servizi, a vantaggio della maggiore usufruibilità degli stessi da parte dei consumatori.
2. Le previsioni di cui ai presenti Criteri sono coordinate con il Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Articolo 2

Validità dei Criteri

1. La validità dei presenti Criteri è fissata in quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale vengono approvati.
2. Alla scadenza del quadriennio i Criteri mantengono la loro validità nelle more della predisposizione dei nuovi Criteri, per un periodo ulteriore comunque non superiore ad un anno.

Articolo 3

Contenuti dei Criteri

1. I Criteri determinano, in particolare:
 - a. la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita non esclusivi;
 - b. la disciplina dei trasferimenti di sede.
 - c. le condizioni per l'insediamento di punti vendita non esclusivi al di fuori delle valutazioni di cui al punto a).

Articolo 4

Zonizzazione del territorio

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita non esclusivi, i Criteri considerano il territorio suddiviso in due zone:
 - Zona centro, così come indicato dal PRG;
 - Resto del territorio Comunale.

Articolo 5

Nuove autorizzazioni

1. Nei periodo di validità dei presenti Criteri è prevista la disponibilità di 4 punti vendita non esclusivi, mediante rilascio di nuove autorizzazioni.
2. Le autorizzazioni previste verranno rilasciate sull'intero territorio comunale, a seguito di bando che tenga conto dei seguenti criteri di preferenza:
 - a. data di presentazione dell'istanza;
 - b. a parità della condizione precedente: disponibilità del locale;

Criteri di insediamento punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica

- c. a parità delle condizioni precedenti: maggiore distanza dal più vicino punto non esclusivo (le distanze, autocertificate dall'interessato nell'istanza, si considerano equivalenti se la loro differenza è inferiore o uguale a 10 metri);
 - d. a parità delle condizioni precedenti: sorteggio.
3. Non si prevede la fissazione di distanze da altri esercizi nel caso di disponibilità successiva alla conclusione del bando.
 4. La Giunta definisce con proprio atto i criteri e i termini per la predisposizione del bando di cui al comma 2 nonché le relative disposizioni di attuazione.
 5. Non si pongono limiti alle autorizzazioni di cui alle lettere E ed F comma 2 art. 2 del Decreto Legislativo 170/2001.

Articolo 6

Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è sempre consentito contestualmente al trasferimento dell'attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati.

Articolo 7

Contenuti dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 170 del 2001, l'autorizzazione per nuovi punti vendita non esclusivi può essere rilasciata, su richiesta dell'interessato, per:
 - a. Soli quotidiani;
 - b. Soli periodici.

Articolo 8

Abbinamento con altre attività

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici nell'ambito dei punti vendita non esclusivi è consentito, unicamente, l'abbinamento con le attività espressamente previste dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Articolo 9

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade qualora il titolare:
 - a. non dia inizio all'attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b. sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.
2. La proroga dei termini di cui al comma 1 è ammessa, unicamente, per motivazioni di comprovata necessità.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

1. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 170 del 2001 è richiesto, ai soggetti che hanno effettuato regolare e dimostrabile (tramite la presentazione di fatture o altra documentazione idonea ad attestare l'esistenza del rapporto contrattuale) sperimentazione di cui alla legge 13 aprile 1999, n. 108 e che intendono

Criteri di insediamento punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica ottenere il rilascio dell'autorizzazione relativa, di effettuarne domanda entro i sei mesi successivi alla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati i presenti Criteri.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, le autorizzazioni non attivate saranno da considerare decadute.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto si applicano il Decreto Legislativo 114/98, il Decreto Legislativo 170/2001 e gli indirizzi Regionali in materia (Delibera di Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 91).
2. A far capo dalla data di approvazione del presente articolato si considerano abrogati gli atti di pianificazione precedenti del settore.